



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 11/07/2017

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione della decisione n. 0005883/17 del 26/05/2017 presentata dall'intermediario resistente;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";
- riscontrato l'errore materiale come rilevato dall'istante dispone la correzione della motivazione e la sostituzione del dispositivo come di seguito riportati:

FATTO

Estinti anticipatamente due contratti di finanziamento da rimborsarsi, rispettivamente, mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile (estinto nel marzo 2009 e stipulato nel maggio 2004) e delegazione di pagamento (estinto nel febbraio 2014 e stipulato nell'agosto 2006), il ricorrente, con lettera di reclamo, chiedeva la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse ai due finanziamenti, anche di natura assicurativa.

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente, assistito dal proprio legale di fiducia, ha adito questo Arbitro, affinché dichiari l'intermediario tenuto: 1) con riferimento al contratto di cessione del quinto dello stipendio ed in applicazione del principio pro rata temporis, al rimborso di euro 1.617,60 per commissioni e di euro 214,34 per costi assicurativi (già al netto di euro 266,89 riconosciuti dalla compagnia emittente la polizza), per un importo complessivo di euro 1.831,94; 2) con riferimento al successivo contratto di delegazione di pagamento, alla restituzione di euro 1.015,52 per commissioni (già al netto di euro 109,30 riconosciuti in conteggio estintivo) e di euro 335,38 per costi assicurativi, per un importo



complessivo di euro 1.350,90. In particolare, il ricorrente osserva che parte delle commissioni (ossia euro 2.376,00) sono destinate alla remunerazione dell' "attività svolta dall'agente, dal mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede", dicitura che fa indifferentemente riferimento a tre figure profondamente diverse, sia per ruolo che per compiti svolti nel collocamento di prodotti finanziari; 3) al pagamento degli interessi legali su tutte le somme di cui sia riconosciuto debitore, dalla data dell'estinzione fino al soddisfo e provveda alla refusione delle spese per l'assistenza legale, determinate in euro 500,00. Con successiva nota del 13/7/2016, parte ricorrente ha notificato all'Arbitro di avere ricevuto assegno per l'importo di euro 319,00 dalla compagnia assicurativa emittente la polizza accessoria al finanziamento assistito da delegazione; benché tale importo non corrisponda integralmente a quanto richiesto in ricorso, il ricorrente ha rimodulato la propria domanda all'Arbitro, limitandola alla sola restituzione delle commissioni non maturate per euro 1.015,52.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto si è opposto alle pretese del ricorrente, eccependo: 1) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domande di rimborso delle commissioni destinate alla remunerazione dell'intermediario mandatario e dei premi assicurativi; 2) nel merito, con riferimento alla commissioni destinate alla mandataria, che gli importi addebitati al cliente sono tutti riferibili ad attività antecedenti e necessarie alla stipula del contratto e sono, quindi, qualificabili come costi up front, non ripetibili in caso di estinzione anticipata, rimarcando di aver già provveduto, in un'ottica di tutela del consumatore, allo storno di euro 45,30, nel conteggio estintivo relativo al contratto di delegazione; 3) quanto alle commissioni finanziarie, di aver già "previsto" un ristoro per euro 203,42, relativamente alla CQS (che sarebbe stato pure erogato con assegno circolare, inviato al domicilio del ricorrente) e di euro 64,00 per l'altro finanziamento (riconosciuti in conteggio estintivo), benché le relative voci di costo – come si deduce anche dalla descrizione riportata nei contratti – siano qualificabili come up front. Parte resistente precisa, al riguardo, che le quote oggetto del previsto ristoro è stata determinata detraendo dalla commissione incassata un costo fisso e applicando all'importo così ottenuto un ammortamento al TIR secondo il criterio indicato dallo IAS39; 4) la non rimborsabilità delle spese legali, dato che l'instaurazione del contenzioso dinanzi all'organismo adito non prevede la necessità dell'assistenza tecnica.

Parte resistente conclude, pertanto, chiedendo che il ricorso: limitatamente alle domande di restituzione delle commissioni alla mandataria e agli oneri assicurativi, sia dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione passiva; in relazione alle residue pretese, ritenuta la congruità dei ristori già riconosciuto, sia rigettato perché infondato.

DIRITTO

A parere del Collegio, giova preliminarmente mettere conto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva avanzata dal resistente con riferimento alle commissioni per la società mandataria.

Appare incontestabile la circostanza che i contratti di finanziamento in questione siano stati conclusi per il tramite di un'articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell'intermediario mandante; ciò nonostante, come il Collegio ha già avuto modo di precisare in molteplici occasioni, la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all'istituto erogante, anche in considerazione dell'assetto unitario degli interessi coinvolti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere



considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima (cfr. ex multis, Collegio di Napoli dec. n. 2280/2012 e, da ultimo, n. 2142/2016).

Per tale ragione, quindi, la relativa eccezione preliminare deve essere disattesa.

Parimenti deve dirsi con riguardo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo: al riguardo, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento, vieppiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo.

Tutto quanto premesso, occorre ora affrontare nel merito le questioni sottoposte alla cognizione del Collegio: la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ai due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed in ossequio a quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di applicare l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Orbene, esaminata la documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali (accordo del 24 giugno 2016), il Collegio rileva quanto segue.

A) Con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto, dall'esame della documentazione contrattuale, discende la retrocedibilità delle commissioni bancarie, stante l'opacità della formulazione contrattuale ("a copertura di attività preliminari e conclusive del prestito, ad es. esame documenti, con acquisizione provvista e conversione tasso, elaborazione dati ex l. 197/91, ecc."). Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della cinquantasettesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione delle quote non maturate di quest'ultima commissione, pari ad euro 237,26 (al netto di euro 203,42, che l'intermediario dichiara di avere rimborsato al ricorrente successivamente all'intervenuta estinzione).

In ordine alla commissione mandataria, va rilevato che, dalla formulazione della relativa clausola nel contratto, si evince che essa è stata corrisposta per l'espletamento delle seguenti attività: 1) per l'attività istruttoria del prestito; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata. Si tratta di adempimenti di natura eterogenea, non tutti ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito; in tal caso, l'opacità della clausola dipende non soltanto dall'indistinto riferimento sia ad attività recurring, sia ad attività up front, ma anche – con specifico riguardo al ruolo del soggetto incaricato nel collocamento del



finanziamento – dalla mancata indicazione della quota destinata a remunerare la provvigione ad essi spettante. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione delle quote non maturate di quest'ultima commissione, pari ad euro 1.176,92.

Infine, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva inerente al premio assicurativo, spetta a tale titolo al ricorrente la somma di euro 214,34 (al netto di euro 266,89, già riconosciuti dalla compagnia assicurativa).

Pertanto, le richieste del ricorrente, in relazione al contratto di finanziamento con cessione del quinto, meritano di essere accolte come segue: euro 237,26 a titolo di commissione bancaria, euro 1.176,92 a titolo di commissioni mandataria, euro 214,34 a titolo di costi assicurativi per un totale di euro 1.628,52.

B) Con riguardo, invece, al finanziamento con delegazione di pagamento, esaminata la documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali (accordo del 24 giugno 2016), va riscontrata la natura recurring sia della commissione intermediario mandante, sia della commissione dell'intermediario mandatario. Ed invero, entrambe le commissioni sono state corrisposte a copertura di attività affatto eterogenee, senza alcuna distinzione tra costi relativi ad attività up-front e costi inerenti ad attività recurring: le relative clausole fanno infatti riferimento tanto alle une (l'istruttoria, raccolta ed esame della documentazione), quanto alle altre (oneri per la copertura del rischio per tutta la durata dell'operazione; gestione rate di rimborso in scadenza; garanzia "non riscosso per riscosso" ecc.).

La natura eterogenea delle attività contemplate in tali clausole determina una complessiva opacità della loro formulazione, vieppiù avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito e quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale (in senso conforme, con specifico riferimento a tale formulazione contrattuale, ABF Napoli, nn. 214 e 215/2016).

Quanto invece alla quota parte commissione agente/mediatore, il Collegio ritiene che l'esplicito riferimento alla qualificazione soggettiva del professionista intervenuto nel collocamento del prestito lascia presumere che le attività effettivamente svolte siano collocabili nella fase preliminare alla concessione del prestito.

La quota parte del premio assicurativo collegato a tale contratto di finanziamento è stata invece già rimborsata al ricorrente.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della novantesima rata di ammortamento (su centoventi complessive) le richieste del ricorrente meritano di essere accolte come segue: euro 192,92 (al netto di euro 64,00 già rimborsati a mezzo assegno circolare) per commissioni intermediario mandante, euro 228,60 (al netto di euro 45,30 già rimborsati in sede di conteggio estintivo) per commissioni dell'intermediario mandatario, per un totale di euro 421,52.

In considerazione di quanto precede, va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario, in relazione ai due finanziamenti anticipatamente estinti e tenuto conto delle restituzioni già avvenute con riguardo ad entrambi i contratti di finanziamento, l'importo complessivo di euro 2.050,04, a titolo di oneri commissionali e premi assicurativi per i periodi dei due finanziamenti non goduti, oltre agli interessi dal giorno del reclamo all'effettivo soddisfo.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016 ed accordo del 24 giugno 2016).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.050,04, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 28/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinti anticipatamente due contratti di finanziamento da rimborsarsi, rispettivamente, mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile (estinto nel marzo 2009 e stipulato nel maggio 2004) e delegazione di pagamento (estinto nel febbraio 2014 e stipulato nell'agosto 2006), il ricorrente, con lettera di reclamo, chiedeva la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse ai due finanziamenti, anche di natura assicurativa.

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente, assistito dal proprio legale di fiducia, ha adito questo Arbitro, affinché dichiarasse l'intermediario tenuto: 1) con riferimento al contratto di cessione del quinto dello stipendio ed in applicazione del principio *pro rata temporis*, al rimborso di euro 1.617,60 per commissioni e di euro 214,34 per costi assicurativi (già al netto di euro 266,89 riconosciuti dalla compagnia emittente la polizza), per un importo complessivo di euro 1.831,94; 2) con riferimento al successivo contratto di delegazione di pagamento, alla restituzione di euro 1.015,52 per commissioni (già al netto di euro 109,30 riconosciuti in conteggio estintivo) e di euro 335,38 per costi assicurativi, per un importo complessivo di euro 1.350,90. In particolare, il ricorrente osserva che parte delle commissioni (ossia euro 2.376,00) sono destinate alla remunerazione dell' "attività svolta

dall'agente, dal mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede", dicitura che fa indifferentemente riferimento a tre figure profondamente diverse, sia per ruolo che per compiti svolti nel collocamento di prodotti finanziari; 3) al pagamento degli interessi legali su tutte le somme di cui sia riconosciuto debitore, dalla data dell'estinzione fino al soddisfo e provveda alla refusione delle spese per l'assistenza legale, determinate in euro 500,00. Con successiva nota del 13/7/2016, parte ricorrente ha notificato all'Arbitro di avere ricevuto assegno per l'importo di euro 319,00 dalla compagnia assicurativa emittente la polizza accessoria al finanziamento assistito da delegazione; benché tale importo non corrisponda integralmente a quanto richiesto in ricorso, il ricorrente ha rimodulato la propria domanda all'Arbitro, limitandola alla sola restituzione delle commissioni non maturate per euro 1.015,52.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto si è opposto alle pretese del ricorrente, eccependo: 1) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domande di rimborso delle commissioni destinate alla remunerazione dell'intermediario mandatario e dei premi assicurativi; 2) nel merito, con riferimento alla commissioni destinate alla mandataria, che gli importi addebitati al cliente sono tutti riferibili ad attività antecedenti e necessarie alla stipula del contratto e sono, quindi, qualificabili come costi *up front*, non ripetibili in caso di estinzione anticipata, rimarcando di aver già provveduto, in un'ottica di tutela del consumatore, allo storno di euro 45,30, nel conteggio estintivo relativo al contratto di delegazione; 3) quanto alle commissioni finanziarie, di aver già "previsto" un ristoro per euro 203,42, relativamente alla CQS (che sarebbe stato pure erogato con assegno circolare, inviato al domicilio del ricorrente) e di euro 64,00 per l'altro finanziamento (riconosciuti in conteggio estintivo), benché le relative voci di costo – come si deduce anche dalla descrizione riportata nei contratti – siano qualificabili come *up front*. Parte resistente precisa, al riguardo, che le quote oggetto del previsto ristoro è stata determinata detraendo dalla commissione incassata un costo fisso e applicando all'importo così ottenuto un ammortamento al TIR secondo il criterio indicato dallo IAS39; 4) la non rimborsabilità delle spese legali, dato che l'instaurazione del contenzioso dinanzi all'organismo adito non prevede la necessità dell'assistenza tecnica.

Parte resistente conclude, pertanto, chiedendo che il ricorso: limitatamente alle domande di restituzione delle commissioni alla mandataria e agli oneri assicurativi, sia dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione passiva; in relazione alle residue pretese, ritenuta la congruità dei ristori già riconosciuto, sia rigettato perché infondato.

DIRITTO

A parere del Collegio, giova preliminarmente mettere conto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva avanzata dal resistente con riferimento alle commissioni per la società mandataria.

Appare incontestabile la circostanza che i contratti di finanziamento in questione siano stati conclusi per il tramite di un'articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell'intermediario mandante; ciò nonostante, come il Collegio ha già avuto modo di precisare in molteplici occasioni, la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all'istituto erogante, anche in considerazione dell'assetto unitario degli interessi coinvolti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima (*cf. ex multis*, Collegio di Napoli dec. n. 2280/2012 e, da ultimo, n. 2142/2016).

Per tale ragione, quindi, la relativa eccezione preliminare deve essere disattesa.

Parimenti deve dirsi con riguardo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo: al riguardo, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento, vieppiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo.

Tutto quanto premesso, occorre ora affrontare nel merito le questioni sottoposte alla cognizione del Collegio: la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ai due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed in ossequio a quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (*cc.dd. recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (*cc.dd. up front*).

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di applicare l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Orbene, esaminata la documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali (accordo del 24 giugno 2016), il Collegio rileva quanto segue.

A) Con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto, dall'esame della documentazione contrattuale, discende la retrocedibilità delle commissioni bancarie, stante l'opacità della formulazione contrattuale ("a copertura di attività preliminari e conclusive del prestito, ad es. esame documenti, con acquisizione provvista e conversione tasso, elaborazione dati ex l. 197/91, ecc."). Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della cinquantasettesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione delle quote non maturate di quest'ultima commissione, pari ad euro 237,26 (al netto di euro 203,42, che l'intermediario dichiara di avere rimborsato al ricorrente successivamente all'intervenuta estinzione).

In ordine alla commissione mandataria, va rilevato che, dalla formulazione della relativa clausola nel contratto, si evince che essa è stata corrisposta per l'espletamento delle seguenti attività: 1) per l'attività istruttoria del prestito; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata. Si tratta di adempimenti di natura eterogenea, non tutti ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito; in tal caso, l'opacità della clausola dipende non soltanto dall'indistinto riferimento sia ad attività *recurring*, sia ad attività *up front*, ma anche – con specifico riguardo al ruolo del soggetto incaricato nel collocamento del finanziamento – dalla mancata indicazione della quota destinata a remunerare la provvigione ad essi spettante. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione delle quote non maturate di quest'ultima commissione, pari ad euro 1.176,92.

Infine, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva inerente al premio assicurativo, spetta a tale titolo al ricorrente la somma di euro 214,34 (al netto di euro 266,89, già riconosciuti dalla compagnia assicurativa).

Pertanto, le richieste del ricorrente, in relazione al contratto di finanziamento con cessione del quinto, meritano di essere accolte come segue: euro 237,26 a titolo di commissione bancaria, euro 1.176,92 a titolo di commissioni mandataria, euro 214,34 a titolo di costi assicurativi per un totale di euro 1.628,52.

B) Con riguardo, invece, al finanziamento con delegazione di pagamento, esaminata la documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali (accordo del 24 giugno 2016), va riscontrata la natura *recurring* sia della commissione intermediario mandante, sia della commissione dell'intermediario mandatario. Ed invero, entrambe le commissioni sono state corrisposte a copertura di attività affatto eterogenee, senza alcuna distinzione tra costi relativi ad attività *up-front* e costi inerenti ad attività *recurring*: le relative clausole fanno infatti riferimento tanto alle une (l'istruttoria, raccolta ed esame della documentazione), quanto alle altre (oneri per la copertura del rischio *per tutta la durata dell'operazione*; gestione rate di rimborso in scadenza; *garanzia "non riscosso per riscosso"* ecc.).

La natura eterogenea delle attività contemplate in tali clausole determina una complessiva opacità della loro formulazione, vieppiù avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito e quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale (in senso conforme, con specifico riferimento a tale formulazione contrattuale, ABF Napoli, nn. 214 e 215/2016).

Quanto invece alla quota parte commissione agente/mediatore, il Collegio ritiene che l'esplicito riferimento alla qualificazione soggettiva del professionista intervenuto nel collocamento del prestito lascia presumere che le attività effettivamente svolte siano collocabili nella fase preliminare alla concessione del prestito.

La quota parte del premio assicurativo collegato a tale contratto di finanziamento è stata invece già rimborsata al ricorrente.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della novantesima rata di ammortamento (su centoventi complessive) le richieste del ricorrente meritano di essere accolte come segue: euro 442,92 (al netto di euro 64,00 già rimborsati a mezzo assegno circolare) per commissioni intermediario mandante, euro 273,90 per commissioni dell'intermediario mandatario, per un totale di euro 716,82.

In considerazione di quanto precede, va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario, in relazione ai due finanziamenti anticipatamente estinti e tenuto conto delle restituzioni già avvenute con riguardo ad entrambi i contratti di finanziamento, l'importo complessivo di euro 2.345,34, a titolo di oneri commissionali e premi assicurativi per i periodi dei due finanziamenti non goduti, oltre agli interessi dal giorno del reclamo all'effettivo soddisfo.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016 ed accordo del 24 giugno 2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.345,34, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5883 del 26 maggio 2017

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO